

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

ITALIA

Censimento degli italiani all'estero. — Il Commissariato dell'emigrazione ha creduto opportuno, per avere dati più precisi e recenti sull'importanza e sulla costituzione delle nostre Colonie all'estero, di procedere ad un censimento della popolazione italiana all'estero, calcolata al 31 dicembre 1920. Fino dall'ottobre scorso il Commissario Generale ha diretto una apposita circolare a tutti gli Uffici consolari all'estero, che è stata poi integrata da opportune disposizioni per ogni singolo Stato. Le risposte giunte assicurano il successo dell'iniziativa. L'utilità che tale indagine presenta ai fini della nostra politica dell'emigrazione non ha bisogno di essere dimostrata.

I dati fondamentali richiesti dal Commissario Generale concernono:

- 1) il numero degli italiani nati in Italia, presenti al 31 dicembre nel paese d'immigrazione;
- 2) il numero degli italiani nati nel paese di immigrazione, anche se a norma della legge locale siano considerati cittadini del paese di nascita;
- 3) numero complessivo degli italiani nati in Italia e dei figli di italiani nati nel Paese.

Per conoscere quale sia stata nell'ultimo decennio la evoluzione subita dalle nostre Colonie sono stati chiesti anche i dati comparativi pel 31 dicembre 1910. Ai Regi Uffici sono stati distribuiti un formulario ed un questionario ridotti ai dati più essenziali, per poter permettere di avere una valutazione completa e, per quanto possibile, uniforme per tutti i paesi d'immigrazione.

Per assumere i dati statistici è stato raccomandato di voler seguire i criteri seguenti:

- 1) Servirsi, per quanto è possibile, delle statistiche ufficiali, dove esistano e quando esse diano sicuro affidamento di metodo e d'esattezza.

- 2) Quando le statistiche ufficiali esistano, ma non affidino di una scrupolosa certezza, o quando i loro dati non siano corrispondenti alle categorie indicate nel questionario, i RR. Agenti dovranno modificarne i risultati secondo gli elementi di cui dispongono, ma indicando sempre a quali fonti e con quali criteri li abbiano attinti.

3) Quando non esistano statistiche ufficiali, i RR. Agenti dovranno fornire i dati, basandosi sugli indici più sicuri in loro possesso, avendo sempre cura di far conoscere quali siano le fonti d'informazione e i calcoli in forza dei quali abbiano ottenuto le cifre risultanti.

Ai Capi Missione è stato raccomandato di organizzare le indagini coi criteri sopra esposti, affidando agli Uffici dipendenti la cura di fare le indagini stesse nell'ambito della loro giurisdizione territoriale e delimitando in modo preciso la sfera d'azione di ogni Ufficio per evitare errori dovuti, o a ripetizione o ad omissione di dati. Agli Uffici dipendenti è stato raccomandato di assicurarsi la collaborazione degli Istituti privati di assistenza, degli Ispettori dell'emigrazione, delle Società italiane, ecc. I questionari dovranno essere restituiti al Commissariato non più tardi del 30 giugno nei paesi europei e del bacino del Mediterraneo e non dopo il 30 ottobre per gli altri Paesi.

Le istruzioni diramate per il censimento sono state integrate dalle norme per la tenuta regolare del « libro dei nazionali » presso ogni Ufficio consolare.

Al censimento predetto attende il servizio IV del Commissariato, che si occupa della espansione economica italiana all'estero in rapporto colla emigrazione operaia e professionale.

Commissione di vigilanza dell'Ufficio della Segreteria italiana della Conferenza internazionale del Lavoro. — Il giorno 9 febbraio si è riunita la Commissione di Vigilanza dell'Ufficio della Segreteria italiana della Conferenza Internazionale del Lavoro. Erano presenti il comm. De Michelis, delegato governativo presso l'Ufficio internazionale del Lavoro; l'on. Turati, delegato del Consiglio dell'Emigrazione; l'on. Cabrini, delegato del Comitato permanente del Lavoro; l'on. Olivetti, delegato della Confederazione generale dell'industria; l'on. Donnini, segretario della Confederazione generale per gli agricoltori; il prof. Brizzi, direttore generale per l'agricoltura; il comm. Solinas, direttore generale del Lavoro; il prof. Noaro, direttore del Collocamento; il comm. Brunelli per l'industria dell'armamento.

Il delegato governativo fece una esposizione delle discussioni svoltesi in tema alla recente Sessione del Consiglio di Amministrazione presso l'Ufficio internazionale del Lavoro, con particolare riferimento alla preparazione della terza Conferenza internazionale del Lavoro che si terrà a Ginevra nel prossimo ottobre, insistendo sulla necessità che le risposte ai questionari sui diversi argomenti all'ordine del giorno di tale Conferenza siano date dai servizi statali e dalle organizzazioni sindacali entro la prima quindicina di marzo. Nel corso della discussione si potè constatare il perfetto accordo delle rappresentanze

del Governo e delle classi sociali, impegnate nella produzione, nel sostenere la competenza della Conferenza Internazionale a trattare, oltrechè dei problemi del lavoro industriale, di quelli del lavoro agricolo, naturalmente assicurando alla Conferenza stessa le congrue rappresentanze delle varie classi e dei vari interessi. L'avv. Donnini ebbe a fare in proposito notevoli osservazioni mettendo in evidenza il grande interesse che ha l'Italia a spingere innanzi una legislazione del lavoro internazionale anche nell'agricoltura. Le rappresentanze industriali e le rappresentanze agrarie dichiarano inoltre che esse si metteranno a tempo opportuno d'accordo perchè la delegazione padronale rappresenti tanto gli interessi dell'industria quanto gli interessi dell'agricoltura.

La Commissione prese atto con vivo compiacimento dei voti espressi dal Comitato permanente del Lavoro, sia in merito alle convenzioni di Washington, sia nei riguardi della riunione del Consiglio superiore del Lavoro che opportunamente rafforzato deve determinare i punti di vista da sostenere in seno alla Conferenza di Ginevra, specialmente nella questione della legislazione sul lavoro agricolo.

Concessione della cittadinanza italiana ad alcune categorie di persone residenti in Oriente. — Nella seduta del 17 novembre 1920 il Ministro degli affari esteri ha presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge secondo il quale potrà essere concessa per decreto reale senza altra formalità la cittadinanza italiana sia ai protetti che agli originari degli ex-stati ottomani ed infine ai sudditi di altri Stati balcanici o dell'ex Impero austro-ungarico, residenti nei paesi ottomani e che rappresentino rilevanti interessi italiani (1). Si tratterebbe di una concessione di cittadinanza con diritti limitati (non comprendente i diritti politici) che potrà in avvenire, sotto certe condizioni, dare ai naturalizzati la possibilità di mutarla in pieno e completo godimento di diritti. Per non attentare all'unità delle famiglie, si è esteso l'acquisto della cittadinanza ai figli minori non emancipati ed alla moglie del naturalizzato. Speciali disposizioni stabiliscono infine le condizioni e le formalità per l'acquisto della cittadinanza.

La Società Miniere Tunisine. — Per accordi intercorsi tra il Commissariato Generale dell'emigrazione e il Ministero degli Affari Esteri francese la produzione della Società Miniere Tunisine (della Società Generale Italiana del tetrafosfato - Milano) data la limitata produttività del giacimento di Ain Taga, e la scarsa percentuale di fosfato nel minerale ivi estratto, non verrà inclusa nel contingente dei fosfati tunisini sulla cui valutazione è basato il calcolo dei fosfati che

(1) *Atti parl.* — *Cam. Dep.* — *Disegni di legge e relazioni*, n. 976.

la Francia deve all'Italia in forza dei recenti accordi stipulati a Parigi (vedi *Bollettino* anno 1920, n. 10-12, pag. 487). Questa concessione avrà vigore finchè sarà ristabilita la libertà di commercio dei fosfati. Per intanto tutta la produzione della Società Miniere Tunisine, verrà destinata interamente e direttamente all'Italia.

INGHILTERRA

Per chi emigra nelle Colonie Britanniche. — L'«Oversea Settlement Office» ha pubblicato in data 1° gennaio 1921, una nuova edizione riveduta di un manualetto d'informazioni per uso di quelli che hanno l'intenzione di emigrare dal Regno Unito nelle altre parti dell'Impero. Per certe professioni, come impiegati di commercio, di ufficio dattilografe, telefoniste, manovali, domestici, modiste, ecc., viene consigliato di non muoversi senza essere stati precedentemente ingaggiati. Per chi desidera fissarsi stabilmente in Colonia, è consigliabile dirigersi di preferenza verso i *Dominions* dove le condizioni climateriche sono più favorevoli.

Al Canada possono trovare facilmente lavoro ed occupazione, specie durante la buona stagione, operai agricoli celibi, anche se non sono lavoratori provetti. Durante l'inverno quelli che non sono trattiene a lavorare presso le fattorie, trovano con facilità lavoro nel taglio dei boschi e nelle miniere, nelle costruzioni di strade ferrate e nelle altre industrie. La principale difficoltà per gli ammogliati è l'alloggio, a meno che la moglie non si adatti a collocarsi come domestica ed i figli non siano già in età da lavoro. I salari variano da 45 a 60 dollari per mese nelle provincie orientali e da 70 a 90 in quelle occidentali oltre l'alloggio ed il vitto.

Anche in Australia e in Nuova Zelanda gli operai agricoli possono trovare buone occupazioni presso le aziende agricole. Gli agricoltori provetti sono particolarmente ricercati, ma anche gli inesperti capaci solo di disimpegnare lavori ordinari, trovano occupazione. Vi s'incontrano le solite difficoltà per l'alloggio degli ammogliati; però se la moglie si presta a disimpegnare lavori domestici, mentre il marito si occupa dei lavori nei campi, le difficoltà vengono eliminate ed in tal caso ottengono generalmente dei salari molto alti. I salari per i manovali in agricoltura variano fra i 20 e 40 shillings la settimana di 48 ore oltre vitto ed alloggio. Gli operai dell'industria, specialisti e provetti, che arrivano in Australia con un pò di danaro di scorta per poter attendere qualche tempo, non restano a lungo senza occupazione. Gli uffici d'immigrazione stabiliti in tutte le principali città dei diversi stati dell'Australia, forniscono tutte le informazioni relative al mercato del lavoro.

Anche l'Africa del Sud offre condizioni vantaggiose all'agricoltura; ma è necessario possedere un discreto capitale. La mano d'opera agricola è fornita esclusivamente dagli uomini di colore.

FRANCIA

Sussidi di disoccupazione agli operai italiani. — L'ammissione ai sussidi di disoccupazione, a cui in Francia provvedono i *fonds de chômage* comunali e dipartimentali, è, in linea di principio, secondo le norme francesi, limitata ai cittadini, salvo speciali accordi internazionali. Nel Trattato di lavoro italo-francese del 30 settembre 1919 è espressamente stabilito che «le sovvenzioni alle Casse mutue di soccorso contro la disoccupazione, i sussidi forniti dai fondi pubblici per la disoccupazione e dalle pubbliche istituzioni di assistenza per il lavoro saranno concessi da ciascuno dei due Stati ai nazionali dell'altro Stato» (art. 11). Il Trattato non è ancora in vigore, non essendo stato ancora ratificato. Ma avendo il Parlamento francese, con legge 11 gennaio 1921, autorizzato il Presidente della repubblica a ratificare il Trattato, ed essendo prossimo lo scambio delle ratifiche, il ministro francese del lavoro, on. Daniel Vincent, con circolare 1° marzo 1921 ai prefetti, richiamandosi al citato articolo del Trattato, ha dato istruzioni nel senso che i Fondi pubblici comunali o dipartimentali per la disoccupazione abbiano ad applicare in confronto degli operai italiani disoccupati il principio della parità di trattamento coi francesi. In attesa della piena applicazione della parità di trattamento stabilita dal Trattato, nella circoscrizione di Marsiglia, dove il numero degli operai italiani disoccupati è particolarmente rilevante il sussidio di disoccupazione è stato fissato in fr. 1.50 per l'operaio disoccupato, oltre fr. 0.50 per ogni membro della famiglia a carico fino al limite massimo di fr. 3 per famiglia.

Mercato del lavoro e movimento migratorio. -- La crisi del mercato del lavoro continua senza precipitare, ma anche senza accenni a miglioramenti. La disoccupazione, che ne è la conseguenza, si è aggravata in diverse industrie. Nell'edilizia vi è stasi completa e si riscontra un grande numero di disoccupati anche nelle regioni devastate. A Reims, per esempio, si trovavano alla fine di gennaio circa 15,000 operai edili senza lavoro. Il governo francese, in seguito alla crisi di lavoro e sotto la pressione dell'opinione pubblica e delle classi operaie interessate, ha arrestato bruscamente l'immigrazione della mano d'opera straniera, subordinando l'ingresso di nuovi lavoratori stranieri a speciali autorizzazioni da darsi di volta in volta. L'immigrazione degli stranieri è limitata unicamente agli operai agricoli, ai minatori di professione, e a certe categorie di specialisti, per i quali l'autorizzazione non viene concessa che sulla presentazione di un con-

tratto di arruolamento vistato dal Ministero del lavoro francese dopo aver accertato, a mezzo degli uffici di collocamento, che gli operai stranieri sono diretti a stabilimenti o in regioni dove fa difetto la mano d'opera francese o nelle quali la mano d'opera locale non può essere impiegata. La statistica dell'immigrazione della mano d'opera straniera nel 1° bimestre del 1921, pubblicata nel *Bulletin du marché du travail*, riflette queste mutate condizioni del mercato del lavoro.

E, peraltro, da notare che la statistica francese, almeno per quel che concerne l'immigrazione italiana, deve evidentemente essere fatta in modo da registrare soltanto determinate categorie di operai immigranti perchè dà una rilevazione del movimento immigratorio, che è molto al di sotto del movimento effettivo, quale risulta dalla rilevazione italiana.

Correlativamente il collocamento della mano d'opera straniera è stato assai scarso. La tabella seguente nella quale sono inclusi i dati riferentisi ai corrispondenti mesi del 1920, dimostra la profonda depressione, specie per alcune nazionalità, talune delle quali non figurano neppure più nel corrente anno. I pochi italiani collocati nel 1° bimestre 1921 lo furono essenzialmente nelle costruzioni o in mestieri diversi; scarsissimo collocamento di italiani si è riscontrato nelle industrie metallurgiche e nessuno nella mano d'opera non qualificata.

B) MOVIMENTO MENSILE DEL COLLOCAMENTO DELLA MANO D'OPERA STRANIERA.

Nazionalità	Mese di gennaio 1921						Gennaio 1920	Mese di febbraio 1921						Febbraio 1920	Totale 1° bimestre 1921		
	Miniere	Metallurgici	Costruzioni	Mano d'opera	Sterratori	Diversi		Totale	Miniere	Metallurgici	Costruzioni	Mano d'opera	Sterratori			Diversi	Totale
Greci . . .	—	—	—	—	—	—	183	—	—	—	—	—	—	—	102	—	
Italiani . . .	—	—	75	—	—	179	254	3,032	—	14	269	—	23	351	632	4,868	916
Maltesi . . .	—	—	—	—	—	—	—	646	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polacchi . . .	870	—	—	—	59	118	1,047	1,718	397	—	—	—	—	125	522	784	1,569
Portoghesi . . .	—	—	—	—	—	—	—	1,960	—	—	—	—	—	—	—	1,505	—
Nord-africani . . .	—	—	—	—	—	—	—	256	—	—	—	—	—	—	—	282	—
Spagnuoli . . .	—	60	—	97	—	221	378	1,135	40	18	—	79	18	247	402	1,751	780
Belgi . . .	7	68	654	—	65	215	1,009	—	—	40	568	—	60	239	907	—	1,916
Diversi . . .	100	139	216	91	76	893	1,515	371	68	184	232	81	121	568	1,254	845	2,769
Totale . . .	977	267	945	188	200	1,626	4,203	9,201	505	256	1,069	160	227	1,530	3,747	10,087	7,950

Aumento delle rendite per gli infortuni sul lavoro. — Un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, tende a istituire delle rendite temporanee in favore di certe categorie di beneficiari

della legge 9 aprile 1898 sugli infortuni del lavoro. Ai colpiti da una incapacità parziale superiore al 40 % della capacità lavorativa verrebbero concesse le rendite seguenti: 20 fr. al mese per una incapacità dal 40 al 49 %; 30 fr. dal 50 al 59 %; 40 fr. dal 60 al 69 %; 50 fr. dal 70 al 79 %; 60 fr. dall'80 % in più. La spesa, valutata a 25 milioni di franchi dovrà essere coperta da una tassa del 5 % sui premi di assicurazione per i datori di lavoro già assicurati, e da una tassa del 10 % sui capitali costitutivi delle rendite per i datori di lavoro non assicurati. Il disegno di legge trovasi ora davanti al Senato, che lo discuterà prossimamente. I benefici previsti da tale disegno di legge si estenderebbero di diritto agli operai italiani in applicazione della Convenzione italo-francese del 1906 sugli infortuni sul lavoro che l'art. 8 del Trattato di lavoro richiama e conferma.

GERMANIA

Sussidi di disoccupazione agli italiani. — L'ordinanza dell'Impero 26 gennaio 1920 sui sussidi di disoccupazione (*Reichs-Gesetzblatt*, 1920, n. 17) stabilisce (parag. 7) che « il sussidio di disoccupazione è concesso agli stranieri, se sia accertato che lo Stato a cui appartengono accorda ai disoccupati tedeschi un sussidio equivalente ». I sussidi di disoccupazione sono corrisposti dai Comuni e dalle Unioni di Comuni e variano di misura secondo le località e secondo le condizioni di famiglia del disoccupato. Con circolare in data 24 novembre 1920 indirizzata ai Governi dei Paesi dell'Impero, il Ministro del Lavoro dell'Impero ha disposto che ai cittadini italiani sia accordato il sussidio di disoccupazione nella stessa misura in cui viene concesso ai cittadini tedeschi. La predetta circolare spiega che « in Italia col decreto 5 gennaio 1919, n. 6, è stata introdotta una legge generale di previdenza contro la disoccupazione, che venne successivamente col decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2224 sostituita dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. L'assicurazione stabilisce per le sue contribuzioni il pagamento di quote anticipate; pur tuttavia, per il periodo transitorio fino all'entrata in vigore della legge, l'articolo 52 del decreto-legge prevede la concessione del sussidio, pur non essendo state versate le quote di assicurazione, a tutti gli operai o impiegati che in tale periodo si trovano involontariamente disoccupati. Inoltre il Ministero del Lavoro ha ordinato ai suoi uffici dipendenti di concedere il sussidio con una certa larghezza a tutte le persone che si trovavano disoccupate prima dell'entrata in vigore della legge ». Ciò premesso la circolare conclude: « Poichè le prestazioni del provvedimento italiano sono equivalenti a quelle tedesche e poichè tale legge non fa alcuna differenza di trattamento fra disoccupati ita-

liani e disoccupati tedeschi si crede di dover ritenere accertata la condizione di reciprocità con l'Italia prevista dal paragrafo 7 della legge imperiale «sulla disoccupazione» (*Reichsarbeitsblatt*, 1921, n. 7, pag. 242).

SVIZZERA

Sussidi di disoccupazione agli operai italiani. — Il decreto 29 ottobre 1919 del Consiglio Federale sull'assistenza ai disoccupati stabilisce che, salvo accordi speciali con gli Stati esteri, gli stranieri domiciliati in Svizzera non godono a norma del decreto citato dei sussidi in tutto o in parte a carico dei poteri pubblici se non nel caso ch'essi provino di aver lavorato in Svizzera o avervi frequentato una scuola durante un periodo totale di almeno un anno nei cinque anni anteriori al 1° agosto 1914, e a condizione che nel loro paese di origine siano espressamente assicurati agli svizzeri in caso di disoccupazione dei sussidi d'importanza approssimativamente eguale. Tuttavia il capo d'impresa non deve essere avvantaggiato dal fatto che i suoi impiegati o operai sono stranieri. Egli è tenuto in conseguenza anche in riguardo agli stranieri alle prestazioni previste dal decreto (art. 3). I sussidi di disoccupazione sono stabiliti in misura variabile secondo le condizioni di vita dei diversi comuni di domicilio del disoccupato e del numero delle persone che vivono a di lui carico. In relazione a tale articolo, che prevede accordi speciali, il Commissariato generale dell'emigrazione si è interessato per concludere col Governo Federale un accordo per agevolare il trattamento degli italiani disoccupati in Svizzera per ciò che concerne i sussidi di disoccupazione, tenuto conto del trattamento di cui godono in Italia gli svizzeri disoccupati. Con uno scambio di note fra la Legazione Italiana a Berna ed il Consiglio Federale è stato concluso un accordo sulle basi seguenti:

La Svizzera accorda i sussidi di disoccupazione ai cittadini italiani che hanno residenza continuata in Svizzera dal 1° gennaio 1920: per gli smobilitati la data è portata al 1° gennaio 1921. I cittadini italiani in Svizzera riceveranno in franchi il valore nominale dei sussidi accordati ai cittadini svizzeri in Italia, calcolandosi cioè il franco svizzero alla pari. L'ammontare dei sussidi varierà secondo il salario normale del disoccupato e precisamente sarà di Fr. 1.25 se il salario non supera fr. 4; di fr. 2.50 se il salario non supera fr. 8; e di fr. 3.75 se il salario supera fr. 8.

Tale accordo è entrato in vigore il 21 marzo.

Ufficio federale del lavoro. — Il decreto federale 8 ottobre 1920 relativo alla creazione dell'Ufficio federale del Lavoro, non essendosi esercitata l'iniziativa di referendum nel termine costituzionale, è en-

trato in vigore il 1° febbraio 1921 (1) e da tale data l'Ufficio federale del Lavoro ha cominciato a funzionare.

Siccome le attribuzioni dell'Ufficio federale di assistenza in caso di disoccupazione vengono ora a far parte dell'Ufficio federale del Lavoro, il Consiglio federale col decreto 7 febbraio 1921 ha soppresso l'Ufficio federale di assistenza in caso di disoccupazione.

Il personale addetto fino ad ora all'Ufficio federale di assistenza in caso di disoccupazione passa all'Ufficio del Lavoro formando le due seguenti sezioni che lavorano in modo indipendente sotto l'alta direzione del direttore dell'Ufficio federale del Lavoro, e che possono, con speciali istruzioni entrare direttamente in relazione colle Autorità federali cantonali e comunali, e anche coi privati.

1. *Sezione: Disoccupazione*: Questa Sezione si occupa del servizio di collocamento nella misura in cui questo servizio spetta alla Confederazione; continua specialmente ad assicurare la Direzione della Centrale Federale di Collocamento. Compie inoltre le mansioni a carico della Confederazione in materia di assistenza e disoccupazione. Si divide in due servizi: *Collocamento e assistenza*.

2. *Sezione: Creazione di occasioni di lavoro*: Questa sezione prepara ed organizza le mansioni spettanti alla Confederazione per ciò che si riferisce alla creazione di occasioni di lavoro, come mezzo di combattere la disoccupazione. Si occupa dei provvedimenti da prendersi contro la penuria degli alloggi.

Mercato del lavoro. — Dalle ultime statistiche risulterebbe che la disoccupazione nel mese di febbraio ha continuato ad aumentare. Il totale dei disoccupati al 15 febbraio ammontava a 123,011 di cui 82,292 disoccupati parzialmente. Comparato alla settimana precedente l'aumento è di circa 10,000. Esso è salito ancora durante la settimana dal 15 al 22 febbraio a 126,182. Questo aumento tuttavia è assai inferiore di quello constatato nelle settimane precedenti, il che lascierebbe sperare che abbia raggiunto il suo punto culminante. Cominciano ad annunciarsi molti posti vacanti nell'agricoltura, ma d'altra parte parecchie fabbriche che avevano finora lavorato hanno annunciato per prossimo il licenziamento degli operai.

CECOSLOVACCHIA

Le clausole del lavoro nel Trattato di commercio fra l'Italia e la Cecoslovacchia. — Il trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Cecoslovacchia, firmato a Roma il 23 marzo 1921, contiene un ar-

(1) *Recueil des lois fédérales*, 1921 (vol. XXXVII, pag. 49).

ticolo, proposto dal Commissariato Generale dell'emigrazione, col quale i due Stati contraenti, « si impegnano ad aprire, al più presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o più accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altro ed ai loro aventi diritto l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, alla istruzione e alla libertà di associazione e di organizzazione professionale » (art. 35). Tale articolo costituisce un *pactum de contrahendo*, che è notevole sia perchè fissa il principio della parità di trattamento come criterio informatore degli accordi speciali, che i due Stati si impegnano a negoziare, sia per l'ampia sfera di materia a cui dovranno estendersi gli accordi speciali. A questo riguardo, merita di essere particolarmente rilevato, che il principio di parità di trattamento sarà applicato anche per ciò che concerne la libertà di associazione e di organizzazione professionale. Gli operai italiani in Cecoslovacchia, come, reciprocamente i cecoslovacchi in Italia, godranno, quindi, delle stesse guarentigie di organizzazione sindacale che nei due Paesi sono riconosciute ai nazionali. La negoziazione fra i due Governi per concludere gli accordi speciali, che dovranno dare concreta attuazione ai principi posti nell'articolo citato, saranno avviate non appena il trattato di commercio sarà stato ratificato.

STATI UNITI

I progetti di legge per la restrizione dell'immigrazione. — Nel dicembre scorso la Commissione per l'immigrazione della Camera dei rappresentanti, incaricata di studiare delle misure per regolare l'ammissione degli stranieri negli Stati Uniti aveva adottato il progetto Johnson per la sospensione temporanea dell'immigrazione. Tale progetto, (Vedi *Bollettino* anno 1921, n. 1, pag. 48) stabiliva che, due mesi dopo l'approvazione della legge, sarebbe stato vietato per un anno l'immigrazione agli Stati Uniti a tutti gli stranieri. Sarebbero solo stati esclusi dal divieto generico di immigrazione i funzionari dei Governi esteri, i turisti, gli studenti e i ministri del culto; i parenti di diverso grado dei cittadini americani e degli stranieri che avevano già manifestato il desiderio di naturalizzarsi e infine gli operai specializzati e i domestici per i quali era permessa l'ammissione solo a condizione che continuassero a esercitare negli Stati Uniti tali professioni.

Il progetto approvato dalla Camera, passò all'esame del Senato. La Commissione senatoriale, si è subito pronunciata all'unanimità su una sostanziale modifica in base alla quale anzichè vietare l'immi-

grazione per un determinato tempo si fissava che il numero degli immigranti annualmente ammissibili agli Stati Uniti avrebbe dovuto stabilirsi in base ad una percentuale (5 %) delle persone di ciascuna nazionalità residenti nel territorio della confederazione alla data del censimento del 1910. Il Senato, approvò tale progetto, riducendo però la percentuale degli ammissibili per ciascuna nazionalità al 3 %. Inoltre il numero degli immigranti di ciascun paese non avrebbe dovuto superare, mensilmente, il 20 % del totale degli ammissibili. Nessun limite era posto alla durata della legge.

Il progetto definitivo, dopo essere ritornato all'esame della Commissione per l'immigrazione della Camera dei rappresentanti e da questa accettato, riportò infine l'approvazione della Camera stessa. La nuova legge, alla cui esecutorietà poteva solo opporsi il veto del Presidente, sarebbe entrata in vigore il 3 aprile 1921. In conseguenza di tali disposizioni restrittive, il numero degli emigranti italiani, annualmente ammissibili negli Stati Uniti, sarebbe stato ridotto a circa 40,000 col limite massimo mensile di 8 mila. Nei termini previsti dalla costituzione il presidente della confederazione non appose la sua firma alla legge, che di conseguenza è decaduta. Essa dovrà quindi essere riportata in discussione alle due Camere alla prossima convocazione della legislatura.

Assistenza e assicurazioni contro la disoccupazione. — Negli Stati Uniti non esiste un sistema di assicurazione pubblica, federale o statale, contro la disoccupazione. Alcuni sindacati pagano dei sussidi di disoccupazione e numerosi stabilimenti industriali hanno adottato l'assicurazione contro la disoccupazione. La depressione industriale, che grava attualmente negli Stati Uniti e che è causa di forte disoccupazione ha rimesso sul tappeto la questione delle misure d'ordine pubblico da adottare per proteggere gli operai contro la disoccupazione. È probabile, secondo quanto avverte un comunicato del Servizio informazioni industriali del *Survey*, che molti Stati e specialmente il Congresso degli Stati Uniti, voteranno delle leggi per dare lavoro ai disoccupati.

Non è privo di interesse frattanto di vedere qualcuno dei diversi sistemi adottati nelle industrie private per diminuire la durata dei periodi di disoccupazione. Una delle principali fabbriche di cappelli di New-York ha istituito un sistema di sussidi in proporzione delle economie fatte dall'impresa e consegnate agli operai oltre il loro salario. Al momento della crisi, la fabbrica propose che queste economie fossero costituite in fondo di disoccupazione; ma questa soluzione non fu accettata dagli operai che preferirono un prelevamento del 2 % sui loro salari per dieci settimane, col quale vengono sussidiati i compagni disoccupati. Una delle grandi filature di New-York ha costituito

un fondo di disoccupazione mediante il prelevamento del 15 % sugli utili netti annuali della compagnia. Un operaio disoccupato in seguito alla attuale crisi riceve la metà del suo salario fino a che i fondi raccolti siano sufficienti al pagamento di tali sussidi che sono concessi solamente agli operai stabili. Una grande manifattura di carta nel Massachusetts ha adottato invece contro la disoccupazione un sistema di assicurazione della quale godono tutti gli impiegati che hanno più di cinque anni di servizio. Con questo sistema se in tempo di crisi i salari discendono al disotto delle tariffe fissate, ogni impiegato riceve un assegno determinato caso per caso. Un'altra compagnia ha creato, col prelevamento del 15 % degli utili dell'azienda, un fondo di disoccupazione, che nell'anno 1920 ha distribuito in sussidi dollari 40,000.

In generale si osserva che il pubblico e i datori di lavoro negli Stati Uniti apprezzano meglio di una volta tutti i danni provocati dalla disoccupazione e cercano di fare in modo che ciascuna industria comprenda negli « imprevisti » dell'impresa le spese per aiutare la disoccupazione. Si è d'accordo nell'ammettere che la disoccupazione diminuirà se le spese dell'assicurazione saranno sopportate dagli industriali, come si è constatato che gli infortuni industriali sono diminuiti in seguito alla campagna per le misure preventive che hanno seguito l'adozione della assicurazione infortuni.

COLUMBIA.

Disoccupazione. — Viene segnalata una grave crisi di disoccupazione nella Repubblica. Numerosi italiani arrivati recentemente in questo paese si trovano senza lavoro in condizioni disastrose e sono costretti a ricorrere alla carità pubblica. E necessario quindi che le persone che intendono recarsi in Columbia vi sieno chiamate con atto vistato di volta in volta dai RR. Agenti diplomatici e consolari in quel paese.

COSTARICA

La situazione economica e la colonia italiana. — La situazione economica della colonia italiana in massima è buona malgrado la crisi che attraversa il paese. Ciò è dovuto allo spirito attivo ed economico col quale gli italiani hanno saputo nell'agricoltura, nel commercio e nelle piccole industrie vincere difficoltà e lentamente affermarsi. Tra di essi non esistono numerosi forti capitalisti; abbondano invece piccoli capitalisti indipendenti, la maggior parte dediti al commercio. Le difficoltà dei trasporti, il divieto d'esportazione di alcuni prodotti italiani, i prezzi incostanti relativamente alla valuta locale,

i ritardi nel soddisfare le ordinazioni, hanno intralciato e intralciano la corrente degli affari che i nostri produttori ed esportatori potrebbero avere in questa Repubblica, sia direttamente che pel tramite di tutti i connazionali ivi residenti, i quali, per poter rifornire il proprio negozio si vedono costretti a valersi dei mercati di altre nazioni e principalmente degli Stati Uniti. In particolare modo il mancato ristabilimento di una linea diretta, fra Genova e Porto di Limon pregiudica notevolmente le relazioni commerciali tra i due paesi poichè il trasbordo che attualmente viene eseguito in Colon, oltre a risultare assai dispendioso, è anche causa di notevole ritardo nell'arrivo della merce.

Il Governo locale, mentre sta risolvendo nella miglior forma la importante crisi del cambio e delle sue terribili conseguenze, non trascurava di occuparsi seriamente di altri importanti problemi di interesse generale, sia per ciò che si riferisce alle vie di comunicazione, sia per unire con una rete ferroviaria la grande provincia agricola del Guanacaste con la linea esistente, sia agevolando, nella forma più indicata, le vie fluviali che renderebbero produttive importanti regioni oggi abbandonate e incolte.

ARGENTINA

Mercato del lavoro. — La pleora di mano d'opera va ogni giorno aumentando a causa della crisi sempre maggiore delle poche industrie locali esistenti. Pur tuttavia la crisi edilizia, la quale tiene senza lavoro da più tempo molti nostri operai, si avvia alla sua soluzione, essendosi iniziate non poche costruzioni, mentre molte altre verranno iniziate a raccolto ultimato per contratti già conclusi e in corso di trattative. Nell'interno in quasi tutte le provincie, e specie nell'epoca del raccolto, potrebbero trovare lavoro sicuro e molto remunerativo i nostri contadini e i nostri braccianti. E da evitare però in modo assoluto ch'essi si trattengano nelle città di Buenos Ayres, La Plata, Rosario, ove il lavoro è scarso e non continuativo, e dove molti operai qualificati sono costretti, per mancanza di occupazione, a trasformarsi in braccianti. Il governo argentino, preoccupato di combattere la tendenza degli immigranti a trattenersi nelle città ha creato in Buenos Ayres un albergo gratuito per gli emigranti di passaggio e concede facilitazioni ferroviarie a tutti coloro che vogliono recarsi nell'interno.